



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

N. 6478/14

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Rel. Consigliere -

Oggetto

*TRIBUTI - IVA

Ud. 06/02/2014 - CC

R.G.N. 12921/2012

non 6478

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12921-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

FAST FINANCE SPA in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTELLI MARIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

*M29
14*

avverso la sentenza n. 28/20/2012 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 12.10.2011, depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per la controricorrente l'Avvocato Daniele Milani (per delega avv. Mario Martelli) che si riporta agli scritti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Caracciolo', written in a cursive style.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

letti gli atti depositati

Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.332/25/2007 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della società contribuente "Fast Finance spa"- ed ha così annullato il diniego di rimborso IVA implicitamente contenuto nel provvedimento di rimborso con il quale l'Agenzia aveva decurtato dal credito IVA di detta società per il 2002 la somma di € 5.081,00 costituente un credito vantato dall'Erario nei confronti della Falcontravel srl in relazione al periodo di imposta 1998 e ritenuto dall'Agenzia compensabile con il credito -relativo al periodo di imposta 2002- che la procedura fallimentare della predetta Falcontravel (dichiarata fallita il 9.12.1998) aveva ceduto alla Fast Finance.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che "la Suprema Corte ha statuito l'impossibilità di compensare un credito dell'Erario nei confronti di una società successivamente fallita con un credito del fallimento nei confronti del Fisco, ciò in quanto la compensazione presuppone che i soggetti titolari delle contrapposte posizioni creditorie siano gli stessi".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il motivo di censura (centrato sulla violazione degli art.1248 cod civ e 5 comma 4 ter del D.L. n.70/1988), l'Agenzia ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto preclusiva della compensazione con il debito

vantato dall'Erario nei confronti della società poi posta in fallimento la circostanza che il credito ceduto alla società oggi controricorrente competesse a soggetto diverso da detta società fallita e cioè alla procedura fallimentare. Secondo l'Agenzia ricorrente, il cessionario di un credito risultante dalla dichiarazione IVA subentra nella stesa posizione del creditore originario cedente, sicchè il credito rimane insensibile alla pur intervenuta modificazione soggettiva della sua titolarità, e perciò all'Erario spetta di formulare eccezione di compensazione nei confronti della società cedente che utilizza i crediti IVA della cessionaria.

La censura è inammissibile ai sensi dell'art.360 bis cpc, poiché non coerente alla interpretazione giurisprudenziale fatta da codesta Corte delle norme dianzi menzionate, senza che si ravvisi ragione per sottoporre a riesame detto orientamento. Ed invero è giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10349 del 01/07/2003) quella secondo cui: "A seguito della presentazione della dichiarazione finale dei redditi da parte del curatore, il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un imprenditore fallito, che con la chiusura della procedura ritorna "in bonis", non può essere opposto in compensazione con un debito della stessa Amministrazione verso la "massa dei creditori", sia perché diversi sono i soggetti delle opposte ragioni di dare ed avere, in quanto il credito opposto dall'Erario ha come soggetto passivo l'imprenditore fallito mentre quello fatto valere dal fallimento con la dichiarazione finale è un credito della massa, sia perché - compensando tali opposte ragioni di dare e avere - verrebbero pregiudicati illegittimamente i creditori concorsuali, per la violazione del principio di parità di trattamento (Nella specie la Corte ha negato la possibilità di compensare un credito del Fisco verso l'imprenditore fallito con quello relativo alle ritenute, indebitamente operate dalla banca, sugli interessi maturati sul deposito bancario intestato alla procedura)". In termini anche Cass. N. 2912 del 2000; N. 5639 del 2000; N. 14588 del 2001; N. 11030 del 2002.

La pronuncia del giudice del merito non merita quindi di essere cassata e il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014

Il Presidente

(Mario Cicala)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 MAR. 2014



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

